

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



PTOF 22-25

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 | 2025



ISTITUTO
DI ISTRUZIONE
SUPERIORE
G.M. ANGIOY
CARBONIA



LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE



CAT - COSTRUZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO



GRAFICA
E COMUNICAZIONE



BIOTECNOLOGIE
SANITARIE



INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI

Sommario

TITOLO 1 – ALUNNI.....	4
Art. 1 - Ingresso e accoglienza	4
Art. 2 - Ritardi – assenze- giustificazioni.....	4
Art. 4 – Ingressi alla 2ª ora - Uscite anticipate.....	5
Art. 5 – Scioperi.....	5
Art. 6 - Esoneri Scienze Motorie e scelta IRC o Alternativa	5
Art. 7 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico	6
Art. 8 - Norme di comportamento.....	6
Uso dei cellulari e cyberbullismo	7
Art. 9 - Divieto di fumo	7
Art. 10 - Infortuni e incidenti	8
Art. 11 - Domanda di iscrizione alla stessa classe per la terza volta	8
Art. 12 - Regolamento studenti all'estero	8
TITOLO 2 - DOCENTI.....	9
Norme di comportamento.....	9
TITOLO 3 – GENITORI.....	10
Patto di corresponsabilità.....	10
TITOLO 4 - PERSONALE ATA.....	10
Ruolo personale amministrativo.....	10
Ruolo dei collaboratori scolastici.....	11
TITOLO 5 -REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	11
Art.1 - Valutazione del comportamento degli studenti.....	11
Art. 2 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.....	12
Art. 3 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento	12
Art. 4 - Sanzioni disciplinari	12
TITOLO 6 – ORGANI COLLEGIALI	16
Art. 1 - Consiglio di Istituto	16
Art. 2 - Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto	16
Art. 3 - Organo di garanzia	16
Art. 4 - Collegio dei Docenti	17
Art. 5 - Comitato di Valutazione del servizio dei Docenti.....	17
Art. 6 - Il Consiglio di classe.....	17

TITOLO 7 – PREVENZIONE E SICUREZZA	18
Art. 1 - Accesso di estranei ai locali scolastici.....	18
Art. 2 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica	18
Art. 3 - Rischio ed emergenza	18
Art. 4 - Obblighi dei lavoratori.....	19
Art. 5 - Somministrazione di farmaci.....	19
TITOLO 8– UTILIZZO DEI LOCALI e ACCESSO AI SERVIZI.....	20
Art. 1 - Uso dei laboratori	20
Art. 2 - Biblioteca di istituto e libri di testo in comodato d’uso.....	20
Art. 3 - Distributori automatici di bevande e di alimenti	21
TITOLO 9 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
Doveri degli alunni.....	22
TITOLO 10- STRALCIO DAI DECRETI DELEGATI	23
Art. 1 - Assemblee Studentesche	23
Art. 2 - Comitato Studentesco	24
Art. 3 - Assemblee dei Genitori (Modalità di convocazione e svolgimento).....	24
Art. 4 - Vita della comunità scolastica	24
Art. 5 – Diritti.....	25
Art. 6 - Doveri	26
Art. 7 - Disciplina.....	26
Art. 8 - Impugnazioni.....	27
Art. 9 - Disposizioni finali	27

PREMESSA

L'Istituto ANGIOY, nella totalità delle sue componenti, riconosce come proprio scopo il servizio che è chiamato a rendere nei confronti della collettività nella quale è inserito e dalla quale trae ragione d'essere. Le linee programmatiche generali saranno quelle di un concreto e costante impegno a garantire i valori democratici espressi dalla Costituzione italiana che pertanto si tradurranno nella prassi quotidiana.

Nessuna norma del Regolamento può o potrà essere in ogni caso in contrasto con le disposizioni di legge, con quanto stabilito nel Contratto collettivo comparto scuola e con qualunque altra fonte di rango superiore al Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e delle sue modifiche e integrazioni. coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 21/02/2024 con del. N° 79

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici compresi per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative, inoltre è possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare l'assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

TITOLO 1 – ALUNNI

Art. 1 - Ingresso e accoglienza

L'orario delle lezioni e la durata dell'intervallo vengono indicati dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal Consiglio d'Istituto.

- L'ingresso degli alunni è alle ore 8:25 suono della prima campana. Al suono della seconda campana, alle ore 8:30, inizieranno le lezioni.
- Gli studenti possono entrare nell'Istituto nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
- Ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo, ad eccezione dei ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblico. Gli studenti, eventualmente in ritardo o entranti alla seconda ora, per essere ammessi in classe dovranno recarsi preventivamente presso l'Ufficio tecnico. Il docente della classe successivamente registrerà l'ingresso in ritardo e la giustificazione. I ritardi degli studenti e gli ingressi alla seconda, non riconducibili a motivi di salute o ai mezzi di trasporto pubblico, dovranno essere giustificati. Gli alunni in ritardo non potranno assolutamente sostare nel cortile della scuola, ma dovranno entrare nell'Istituto e attendere nell'androne senza disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.
- Non sono ammessi ingressi dopo le ore 10:30, se non in casi eccezionali e per gravi motivi; in tal caso gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore.
- La puntualità è uno degli indicatori per l'attribuzione del voto di condotta previsti nel nostro
- P.T.O.F. pertanto, poiché i ritardi reiterati denotano mancanza di rispetto delle regole della scuola influiranno negativamente sul voto di condotta.

Art. 2 - Ritardi – assenze- giustificazioni

La frequenza regolare alle lezioni è un diritto-dovere di ciascun alunno.

- Per procedere alla valutazione finale, allo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Pertanto il totale delle ore di assenza non deve essere superiore ad un quarto delle ore di lezione effettivamente programmate. In via del tutto eccezionale, la scuola ammette una "motivata e straordinaria deroga del 20% al suddetto limite solamente per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tale deroga può essere applicata per malattia prolungata e terapia certificate, per le assenze legate ad attività sportive praticate in categorie superiori, per la frequenza al Conservatorio e comunque, in qualunque caso eccezionale, a discrezione del Consiglio di Classe.
- Gli studenti, qualora arrivino in ritardo o siano assenti, sono tenuti a giustificare. Ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo. Al quinto ritardo lo studente dovrà venire accompagnato dai genitori. Le famiglie saranno periodicamente informate dal docente coordinatore delle assenze e dei ritardi. Se i ritardi continueranno si provvederà ad ammonire l'allieva/o con ripercussioni sul voto in condotta.
- Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo dal genitore o dall'alunno maggiorenne nel registro Argo.
- A seguito della Legge Regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, le assenze che superano i 5 giorni non devono più essere giustificate allegando un certificato medico attestante l'idoneità a frequentare la scuola: il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 24 ottobre u.s. ed è immediatamente efficace, pertanto, a decorrere da tale data non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia e si dovrà invece continuare a presentare la giustificazione mediante la app di ARGO,

oppure una dichiarazione preventiva in cui il genitore (o di chi ne fa le veci) attesti sotto la propria responsabilità che l'assenza non è causata da malattia.

- Il docente coordinatore di classe segnalerà i casi di assenze prolungate, ripetitive e sospette. È sua facoltà, quando lo ritenga necessario, convocare un genitore a motivare di persona le assenze. Le famiglie saranno periodicamente informate dal docente coordinatore delle assenze e dei ritardi.

Art. 3 – Assenze di massa ingiustificate

L'Istituto, nelle figure della Dirigente Scolastica, del suo staff e del corpo docente, è sempre disponibile al dialogo e ad accogliere le richieste degli studenti, anche verificando con loro eventuali disservizi o criticità della Scuola. Si ritiene che le assenze di massa possano essere sempre evitate attraverso un confronto attivo e costruttivo con l'Ufficio di Dirigenza al fine di trovare soluzioni condivise. Per questi motivi le assenze di classe ingiustificate saranno sanzionate.

Art. 4 – Ingressi alla 2^a ora - Uscite anticipate

- Saranno consentiti solo due ingressi alla seconda ora a bimestre per motivi diversi dal ritardo dei mezzi di trasporto e visite mediche.
- Saranno consentite solo due uscite fuori orario a bimestre e solo per validi motivi. La Vicepresidenza si riserva di accordare autorizzazioni in casi eccezionali.
- Per le uscite anticipate gli alunni maggiorenni dovranno fare richiesta al docente dell'ora e presentarla alla Vicepresidenza. Gli allievi minorenni potranno uscire solo con il genitore o chi ne fa le veci. Al superamento del limite si applicheranno gradualmente sanzioni disciplinari: convocazione dei genitori, ammonizione scritta, sospensione con obbligo di frequenza che influiranno sul voto di condotta.
- Tutti i ritardi dovranno essere segnalati sul registro elettronico, computati nelle ore di assenza e potranno influenzare il voto di comportamento. Il coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e maggiorenni) in caso di ritardi reiterati.

Art. 5 – Scioperi

- In caso di sciopero del personale della scuola, il Dirigente Scolastico, ai sensi della Legge 12.06.90 n.146 ed in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro del 4.08.95, comunicherà alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le possibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività scolastica. Poiché si possono verificare uscite anticipate dalla scuola, ne sarà data comunicazione ai genitori. Anche in caso di assemblea sindacale dei docenti sarà data, con congruo anticipo, comunicazione alla famiglia, precisando la variazione d'orario delle lezioni.

Art. 6 - Esoneri Scienze Motorie e scelta IRC o Alternativa

Esonero Scienze Motorie

- Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di scienze motorie per almeno dieci giorni o per l'intero anno scolastico, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda la sola attività pratica;

l'alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Scelta IRC

● La facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dagli interessati al momento dell'iscrizione. La scelta ha valore per l'intero corso di studi salvo l'opportunità di modificare la scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola attraverso il modello nazionale. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati all'avvio dell'anno scolastico e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta è vincolante per l'intero anno scolastico.

Art. 7 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

- Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.
- Al cambio di insegnante nella classe, non è consentito agli alunni di uscire dall'aula, schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
- In caso di indisposizione di un alunno, durante le ore di lezione, verrà avvertita la famiglia; l'alunno potrà lasciare la scuola solo accompagnato dal familiare (vedi art.4).
- Agli alunni in terapia non verranno somministrati farmaci di alcun genere senza autorizzazione scritta dal medico o dalla famiglia (vedi Allegato n°1).
- In caso di evidente gravità, la scuola provvederà a far intervenire il Pronto Soccorso, avvisando tempestivamente la famiglia.
- La classe che, per qualsiasi motivo, debba trasferirsi da un locale all'altro della scuola, per recarsi nei rispettivi laboratori o palestra, dovrà effettuare lo spostamento in modo ordinato e silenzioso e in breve tempo.

Art. 8 - Norme di comportamento

- Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente, del personale Ata e dei compagni lo stesso rispetto consono ad una convivenza civile. Inoltre, sono tenuti a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano con i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
- Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità, senza subire le prepotenze altrui, o vere e proprie azioni di bullismo o cyberbullismo, pertanto, saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.
- Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti, le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore e, solo dietro esplicito consenso dell'insegnante è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l'attività didattica; la cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante l'uscita dalla stessa. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.

- Gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.
- Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida; coloro i quali provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcirli.
- I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata che devono essere utilizzati correttamente.
- L'uso dell'ascensore è riservato al personale dell'Istituto. Solo gli studenti infortunati o portatori di handicap potranno utilizzare l'ascensore accompagnati.

Uso dei cellulari e cyberbullismo

In seguito all'emanazione di una specifica disciplina legislativa (Vedi: Decalogo sull'uso dei dispositivi elettronici emanato in attuazione del piano nazionale digitale previsto dalla L. 107/2015; linee d'indirizzo prot. n.30 del 15/3/2007) in tema di uso di dispositivi elettronici a scuola, si evince la sussistenza di un divieto, per ogni studente, di utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle lezioni, se non su indicazione e supervisione del docente ed esclusivamente a sostegno delle attività didattiche.

- Agli studenti che utilizzano i suddetti dispositivi senza l'autorizzazione del docente saranno comminate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, aumentate in caso di reiterazione della violazione ed aggravate in seguito all'utilizzo della tecnologia per offendere le persone o l'istituzione scolastica o diffondere immagini in maniera illecita (vedi tabella sanzioni allegata). In particolare, gli atti di CYBERBULLISMO (ossia bullismo attuato per via telematica e on-line - L. 71/2017), le condotte che si configurano come forme di cyberbullismo verranno considerate mancanze gravi e conseguentemente sanzionate. Per tali violazioni potranno anche essere attivate le procedure che prevedono la formale segnalazione alle forze di polizia. (L. 71/2017). Per quanto riguarda l'utilizzo di altre apparecchiature quali computer e tablet, ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l'utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le ricerche nel web.
- È vietato l'utilizzo della fotocamera e dei registratori audio/video, se non autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non concesso rappresenta grave violazione della privacy.
- Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico.

Art. 9 - Divieto di fumo

- Ai sensi della normativa vigente, è stabilito il divieto assoluto di fumo (L. n. 128/2013) in ogni pertinenza della Scuola (spazi interni ed aree esterne come piazzale, cortile, sotto le rampe delle scale di sicurezza ecc.) ed è esteso anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche" (DL. 104/2013, art 4). I responsabili preposti all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo (Art.4 c.1 lett b Direttiva del 14.12.95 sul "Divieto di fumo" e Accordo Stato-Regioni del 16.12.04).
- Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti.
- A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge, nonché dal presente

regolamento (vedi tabella sanzioni allegata). Come stabilito dall'art.7 L.584/75, modificato dall'art.52 c.20 della l. 448/01, dall'art.189 della L.311/04, dall'art.10 della L.689/81, dall'art.96 del D.Lgs. 507/99, i trasgressori saranno soggetti alla Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

- La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 10 - Infortuni e incidenti

- Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare degli incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso; se l'infortunio è grave, la scuola provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per consentire il trasporto dell'infortunato nel più vicino ospedale. L'insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare l'accaduto alla segreteria che, a sua volta, trasmetterà la pratica all'assicurazione.
- Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro 24 ore dal momento in cui si è verificato l'incidente.
- Nel caso in cui la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all'infortunio e/a cure mediche, deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare in segreteria, per l'inoltro all'assicurazione che curerà l'eventuale risarcimento.
- Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di educazione fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola (se deliberate dagli Organi Collegiali), sono coperti da apposita polizza assicurativa.

Art. 11 - Domanda di iscrizione alla stessa classe per la terza volta

- I motivi di tale domanda devono essere assolutamente documentati.
- La domanda può essere accolta se:
- Non esistono gravi motivi di carattere disciplinare;
- È avvenuto il pagamento delle tasse relative all'anno scolastico precedente.

Art. 12 - Regolamento studenti all'estero

Vista la mobilità internazionale di diversi alunni dell'Istituto è presente nell'area dedicata del sito istituzionale uno specifico Regolamento.

TITOLO 2 - DOCENTI

Norme di comportamento

- Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2007, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.
- Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 7, c. 10). I docenti devono vigilare sul rispetto degli orari, sull'ingresso e l'uscita degli alunni ricordando che essi sono sotto la propria responsabilità sino al suono della campanella; il docente non è in alcun modo autorizzato a lasciare la classe da sola nemmeno in prossimità della fine delle lezioni. Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.
- Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta.
- Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.
- Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per "culpa in vigilando", ma anche in funzione educativa, è opportuno che il personale docente contribuisca ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità educante, ove le regole condivise siano patrimonio di tutti.
- I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui individuali e ripetuti con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola- famiglia più trasparente ed efficace.
- Sono previsti due colloqui generali, nei mesi di dicembre e aprile, le cui modalità vengono comunicate all'inizio di ogni anno scolastico.
- All'insegnante è garantita la libertà d'insegnamento, il cui esercizio deve essere inteso a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione deve essere attuata nel rispetto delle caratteristiche degli alunni stessi, attraverso la valorizzazione sia dell'impegno sia delle capacità individuali.
- I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono, inoltre, conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2009, n. 106).
- I docenti non devono autorizzare i ragazzi a recarsi alle macchinette durante le attività didattiche, se non per motivi di salute e necessità accertata, e non possono recarsi essi stessi durante le proprie ore di lezione. Il docente, come lo studente, non può entrare in aula o spostarsi dallo spazio ricreativo con caffè e bibite contenute nei bicchieri.
- I docenti non devono utilizzare i telefoni cellulari per scopo personale durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare.
- Se un docente ha necessità di allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

- I docenti dell'ultima ora di lezione si accertano che tutti gli alunni lascino l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Il docente di un'altra classe, qualora ravvisi un comportamento rischioso o non consono al contesto scolastico e alle norme, è tenuto ad intervenire, così come gli altri operatori scolastici.

TITOLO 3 – GENITORI

Patto di corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità Scuola- Famiglia è sempre visionabile nell'area dedicata del sito della scuola.

- I genitori sono i primi responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
- I genitori sono invitati a collaborare attivamente alla vita della scuola e in particolare a partecipare alle riunioni di classe, alle assemblee, alle varie iniziative promosse dalla scuola e ad esercitare l'elettorato attivo per gli organi collegiali.
- I genitori avranno cura che l'alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia regolarmente i suoi doveri scolastici. Inoltre, se richiesto per iscritto, sono tenuti a presentarsi dal Dirigente Scolastico o dagli insegnanti.
- I genitori sono inoltre tenuti a custodire personalmente le credenziali del registro elettronico e autorizzare personalmente i propri figli minorenni ad eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate.
- Le iscrizioni alle classi saranno effettuate personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Il Patto di Corresponsabilità richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.
- La sottoscrizione del patto, di cui all'art. 5 bis comma 1 introdotto dal DPR n. 235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica".

TITOLO 4 - PERSONALE ATA

Ruolo personale amministrativo

- Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica, dunque, la sua valorizzazione è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
- Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
- Collabora con i docenti.
- È tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro.
- Della presenza in servizio fa fede il timbro nel badge.

Ruolo dei collaboratori scolastici

- Come previsto nel profilo Area A del CCNL 2006/2009, il personale collaboratore scolastico è addetto ai servizi sussidiari della scuola di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni;
- I collaboratori scolastici:
 - sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nel reparto di competenza, secondo le mansioni loro assegnate;
 - collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
 - non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
 - devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
 - comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilano sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza giustificato motivo, sostano nei corridoi;
 - sorvegliano gli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti; ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla segreteria;
 - segnalano l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla sostituzione;
 - vigilano sugli alunni nei periodi che precedono e seguono l'orario delle attività didattiche.
- Gli addetti al piano terra avranno cura inoltre di svolgere una funzione di accoglienza del pubblico.
- Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.

TITOLO 5 -REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.1 - Valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi.

- La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
- La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e a partire dall'anno scolastico 2008-2009 concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
- In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 1 Settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

- La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.

Art. 2 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

- Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e opportunamente in considerazione i progressi e i miglioramenti compiuti dallo studente nel corso dell'anno.

Art. 3 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento

- La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe soprattutto per comportamenti di particolare gravità riconducibili a quei casi in cui è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, a cui fanno riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
- L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente, nel corso dell'anno, sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari previste nel regolamento.
- Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo, richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe, sia ordinari che straordinari e, soprattutto, in sede di scrutinio intermedio e finale.
 - *Si rimanda alla griglia di valutazione del comportamento allegata al P.T.O.F.*

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

- Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.
- Le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere sempre adottate da un organo collegiale.
- Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Statuto Studenti e Studentesse art 4).
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (Statuto Studenti e Studentesse art 4).

- Nell'irrogare le sanzioni vanno sempre tenute in considerazione sia le attenuanti (come la condotta precedente dell'alunno) sia le aggravanti (la reiterazione).

- Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.R. 249\98, 235\07 e successive modifiche del 2008). Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia. Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola)

- **Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ad un apposito Organo di Garanzia d'Istituto.**

Gli organi competenti a comminare la sanzione sono:

- il docente di classe
- il Dirigente Scolastico
- il Consiglio di Classe
- l'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche

In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore:

- Richiamo verbale
- Annotazione sul registro di classe elettronico
- Convocazione dei genitori
- Ammonizione del Dirigente Scolastico verbale o scritta
- Sospensione con obbligo di frequenza
- Allontanamento dalla comunità scolastica

I comportamenti che configurano provvedimenti disciplinari, le relative sanzioni previste e gli Organi competenti ad applicarle, sono rappresentati nella seguente tabella:

Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente	Procedure
Comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica.	Ammonizione scritta	Docente curricolare	- Annotazione sul registro di classe e/o comunicazione scritta ai genitori - Dopo 3 annotazioni sul registro, il coordinatore ha facoltà di richiedere che lo studente sia accompagnato dai genitori.
Frequenza irregolare	Ammonizione orale Ammonizione scritta	Docente Curricolare Dirigente Scolastico	- Comunicazione ai genitori - Convocazione da parte del D. S.
Superamento del limite fissato al numero dei ritardi e/o seconde ore (2 a bimestre)	Ammonizione scritta	Docente curricolare che registra il 3° ritardo Dirigente Scolastico	- Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori - Ammissione autorizzata dal D. S.
Assenze o ritardi ingiustificati	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastico	- Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori
Uso non autorizzato del cellulare, di dispositivi elettronici, di materiali non consoni all'ambiente scolastico	Ammonizione scritta	Docente curricolare Dirigente Scolastico	- Comunicazione ai genitori - Eventuale ritiro del cellulare e riconsegna al termine delle lezioni
Ripresa/registrazione con il cellulare o altri dispositivi elettronici, senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività scolastica	Sospensione da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe	- Comunicazione ai genitori - Eventuale ritiro dei dispositivi fino al termine giornaliero delle lezioni - Convocazione del Consiglio di Classe
Inserimento delle riprese su Facebook o Messenger o altri siti social network.	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	- Comunicazione ai genitori - Convocazione del Consiglio di Classe - Denuncia all'autorità giudiziaria

Comportamenti sanzionabili	Sanzione	Organo competente	Procedure
Fumo	Ammonizione scritta sul registro di classe. Sospensione con obbligo di frequenza dalle lezioni da 1 a 5 giorni. Sanzione amministrativa.	Consiglio di Classe Dirigente scolastico Referente per il fumo	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione e/o convocazione dei genitori - Convocazione del Consiglio di Classe
Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	Ammonizione scritta	Docente curricolare	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione e/o convocazione dei genitori - Convocazione del Consiglio di Classe
Atteggiamenti offensivi verso i docenti e il personale della scuola	Sospensione da 1 a 5 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione e/o convocazione dei genitori - Convocazione del Consiglio di Classe
Atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni	Ammonizione scritta	Docente curricolare	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione scritta ai genitori
Atti di violenza e/o aggressione, Atti di bullismo e cyberbullismo	Sospensione da 1 a 10 giorni	Docente curricolare Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione ai genitori - Convocazione del Consiglio di Classe ed eventuale comunicazione alla autorità competente
Atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità	Ammonizione scritta	Docente curricolare Consiglio di Classe	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione e/o convocazione dei genitori - Convocazione del Consiglio di Classe
Danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, delle attrezzature, ecc.	Sospensione da 1 a 3 giorni e risarcimento del danno	Docente curricolare Consiglio di classe Dirigente Scolastico	- Annotazione sul registro di classe - Comunicazione e/o convocazione dei genitori - Convocazione del Consiglio di Classe

TITOLO 6 – ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Consiglio di Istituto

- Il consiglio d'Istituto è regolarmente convocato dal Dirigente Scolastico in base agli art.5 - 6 del D.P.R. 416/74 e dagli art. 8 – 10 del D.L. 297/94.
- Il consiglio d'Istituto si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile. Le delibere del C.d.I. vengono affisse bacheca.
- Il C.d.I. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il programma annuale, stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico, delibera in merito all'adozione e alle modifiche del Regolamento interno dell'Istituto; definisce gli indirizzi generali del POF; adotta il POF; indica i criteri generali relativi alle formazioni delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e al coordinamento organizzativo del Consiglio di Classe.

Art. 2 - Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

- La Giunta Esecutiva è costituita su espressione del Consiglio d'Istituto secondo le normative vigenti.
- È convocata dal Dirigente Scolastico di norma con cinque giorni di preavviso.
- Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
- Esegue le delibere del Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Organo di garanzia

L'organo di garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento:

- L'organo competente di garanzia interno, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un genitore (il Presidente del Consiglio d'Istituto) e da un alunno (eletto nella Consulta provinciale), terrà conto che il potere disciplinare nei confronti dell'alunno ha il fine di garantire e tutelare l'integrità della prestazione didattica e, altresì, di rendere ciascun alunno responsabile del rispetto dei propri e degli altrui diritti e doveri.
- Gli interventi disciplinari saranno improntati al rispetto della personalità dell'alunno e alla tutela di tutte le componenti della comunità scolastica e sono finalizzati al recupero di comportamenti consapevolmente corretti e al miglioramento della partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- La Commissione di Garanzia si riunisce entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Presidente e, raccolti tutti gli elementi utili, decide entro 8 giorni dalla prima convocazione.
- La Commissione di garanzia, su richiesta degli interessati, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento contenuto nel
- D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni.

Art. 4 - Collegio dei Docenti

- La convocazione è predisposta dal Dirigente Scolastico secondo il piano annuale delle attività. Su richiesta di un terzo dei componenti, o per altre motivazioni, possono essere convocati Collegi Docenti straordinari. Il Collegio Docenti deve essere convocato almeno cinque giorni prima, è composto da tutti i docenti dell'Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico e svolge le seguenti funzioni:
- Ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo –didattico elabora il Piano dell'Offerta Formativa, la programmazione educativa, il sistema di valutazione, i progetti d'Istituto, il piano di aggiornamento, il piano di integrazione degli alunni portatori di handicap;
- La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
- Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Comitato di Valutazione del servizio dei Docenti

- Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 31/5/74 n. 417.

Art. 6 - Il Consiglio di classe

- Il consiglio di classe è regolato dall'art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 15 del D.L.297/94
- È convocato dal Dirigente Scolastico per sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza delle sue componenti. La richiesta scritta deve contenere: data, ora e o.d.g.
- Il Consiglio di classe con la sola componente docente svolge la funzione di organismo di progettazione e di programmazione didattico – educativa di percorsi formativi curricolari, extracurricolari, educativi; di valutazione degli esiti degli apprendimenti.
- Le condizioni essenziali per il suo buon funzionamento sono:
- L'individuazione dei bisogni degli alunni.
- La definizione degli itinerari didattici, l'assunzione di comportamenti comuni nell'ambito delle verifiche e delle valutazioni.
- L'accettazione delle decisioni della maggioranza e riserbo sulle riunioni e su quanto in esse è stato detto.
- Fanno parte altresì, del Consiglio di Classe della scuola secondaria di II grado, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli alunni eletti in ogni classe. Il Consiglio di Classe con la componente Docenti, genitori e alunni si riunisce due volte all'anno.

TITOLO 7 – PREVENZIONE E SICUREZZA

Art. 1 - Accesso di estranei ai locali scolastici

- Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
- Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
- Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
- Durante le attività didattiche, l'ingresso dei genitori a scuola è consentito in caso di effettiva necessità, in occasione di uscite anticipate del figlio/a, colloquio concordato con il docente, accesso alla segreteria negli orari previsti. Per ragioni di sicurezza ed al fine di garantire una sorveglianza efficace anche durante i momenti di pausa, si invitano i genitori ad evitare di recarsi a scuola nelle fasce orarie di svolgimento delle ricreazioni.
- Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d'Istituto per la consultazione degli atti esposti durante le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
- I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Provinciali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 2 - Circolazione di mezzi all'interno dell'area scolastica

- È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dell'istituto scolastico ai genitori o chi ne fa le veci, di alunni portatori di handicap.
- L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati al personale scolastico che dovranno parcheggiare solo negli stalli indicati.
- I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.
- I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

Art. 3 - Rischio ed emergenza

Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione dell'Istituto con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;

- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);

Art. 4 - Obblighi dei lavoratori

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni

Ogni lavoratore deve:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti.
- Utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature eventuali dispositivi di sicurezza.
- Segnalare ai preposti eventuali deficienze delle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.
- Adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici.
- Non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza.
- Contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 5 - Somministrazione di farmaci

- Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
- Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti dichiarazione del medico curante che attesti l'indispensabile assunzione del farmaco negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
- Richiesta scritta per la somministrazione firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.

TITOLO 8– UTILIZZO DEI LOCALI e ACCESSO AI SERVIZI

- I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 14.30 per il corso diurno, dalle 17.30 alle 21:00/22.00 per il corso serale.
- Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Art. 1 - Uso dei laboratori

- L’uso del laboratorio è consentito esclusivamente a fini didattici.
- Gli studenti possono accedere ai laboratori, solo se accompagnati dal docente.
- La presenza in laboratorio, in qualsiasi ora, deve essere registrata sull’apposito registro presente nel laboratorio stesso.
- L’installazione e l’utilizzo di eventuali attrezzature/software diversi da quelli in dotazione al laboratorio deve essere preventivamente concordata con il docente responsabile del laboratorio, il quale provvederà, d’accordo con il tecnico, a dotare il laboratorio dell’attrezzatura richiesta con le relative licenze d’uso. I nomi dei responsabili dei laboratori sono indicati sul sito della scuola.
- Gli alunni sono direttamente responsabili delle attrezzature loro assegnate durante lo svolgimento delle attività di laboratorio, nonché della loro presenza sulla rete internet. Non è consentito in nessun modo manomettere e/o modificare le impostazioni delle attrezzature presenti in laboratorio senza l’autorizzazione del responsabile o del tecnico del laboratorio. Gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sull’attività degli alunni durante la permanenza in laboratorio.
- Per l’utilizzo delle strumentazioni del laboratorio, e/o per eventuali problemi nel loro utilizzo, rivolgersi al personale tecnico.
- Nel laboratorio non è consentito mangiare, bere, e/o tenere comportamenti che possono causare danni alle attrezzature.
- Tutte le attrezzature e le postazioni del laboratorio devono essere lasciate, al termine dell’attività, nello stato in cui si trovano al momento dell’arrivo della classe. Pertanto, si raccomanda di spegnere i computer al termine dell’utilizzo, e di lasciare il laboratorio pulito e in ordine.
- Per una migliore organizzazione dei dati all’interno dei computer si raccomanda di salvare i propri file solo sulle cartelle personali dell’utente (desktop, download, documenti), e non nelle cartelle dei programmi o del sistema operativo. Periodicamente, i tecnici di laboratorio potranno provvedere alla rimozione di tutti i file salvati in posizioni improprie.

Art. 2 - Biblioteca di istituto e libri di testo in comodato d’uso

Libri in comodato della biblioteca d’istituto

- Il prestito dei libri è limitato solamente a due testi per un periodo di tempo di quindici giorni.
- È consentito il rinnovo del prestito per altri quindici giorni solo se il libro non è stato richiesto da altri.
- In caso di smarrimento del testo, l'utente è tenuto al risarcimento dell'intero costo aggiornato al prezzo del mercato attuale.
- Il prestito è consentito solo nelle ore di apertura della biblioteca, secondo le modalità stabilite dai responsabili.
- L'attività di prestito dei libri di testo cessa ogni anno scolastico al 31 maggio. Tutti i testi devono essere riconsegnati entro il 10 Giugno. È prevista la possibilità di prestito estivo per gli studenti di cui il docente si renda garante.
- Gli studenti della classe quinta possono disporre dei testi fino alla conclusione degli esami di stato purché un docente della commissione d'esame faccia da garante, apponendo di proprio pugno la firma sulla scheda – prestito del libro.
- La biblioteca è aperta la mattina secondo l'orario stabilito ad inizio anno.

Libri di testo in comodato d'uso

L'Istituto nei primi giorni di settembre attiva il servizio di assegnazione dei libri di testo in comodato d'uso. Il Regolamento specifico è visibile nell'area dedicata nel sito della scuola.

Art. 3 - Distributori automatici di bevande e di alimenti

L'accesso ai distributori automatici di bevande e alimenti da parte delle studentesse e degli studenti al di fuori del momento della ricreazione è consentito esclusivamente in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante. Una volta prelevati gli alimenti, che devono essere consumati nell'area adiacente, le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nelle proprie aule senza attardarsi ulteriormente.

TITOLO 9 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

- I viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe ed organizzati dai docenti incaricati per tale attività.
- Gli organizzatori dovranno comunicare tempestivamente agli studenti e alle loro famiglie gli itinerari proposti con il preventivo di spesa giudicato conveniente che dovrà contenere: - spese di trasporto - spese di vitto ed alloggio- spese per eventuali guide o accompagnatori e mezzi di trasporto in loco. Ogni ulteriore modifica del preventivo di spesa dovrà essere parimenti comunicato agli studenti e alle famiglie.
- Dal canto loro gli alunni, entro il termine assegnato, dovranno comunicare l'adesione alla proposta atta a consentire l'organizzazione del viaggio. Coloro che vi hanno aderito dovranno adempiere alle formalità richieste e, dopo il pagamento dell'importo convenuto, non avranno diritto di ottenere il rimborso della quota salvo il caso di documentata, oggettiva impossibilità di partecipare, per fatti sopraggiunti.
- I viaggi di istruzione prevedono la presenza di docenti accompagnatori. Durante l'intero periodo di permanenza fuori sede, il Regolamento di Istituto conserva piena validità e gli studenti devono tenere un comportamento corretto che rispetti le finalità didattiche ed educative dell'iniziativa. I comportamenti scorretti sono sanzionabili (si ricorda peraltro che la normativa stabilisce che il voto di condotta tenga conto anche del comportamento tenuto durante tutte le attività didattiche fuori sede), secondo quanto previsto dal presente regolamento e lo studente potrà incorrere nella esclusione dalla partecipazione alle uscite e ai viaggi di istruzione, secondo il giudizio espresso dal Consiglio di classe, perché già incorso in comportamenti contrari ai suoi doveri che abbiano dato luogo a sanzioni comminate nell'anno in corso e in quello precedente più gravi dell'ammonizione scritta.

Doveri degli alunni

- Non allontanarsi mai dal gruppo-classe ed informare i Docenti accompagnatori di ogni problema che dovesse insorgere per tutta la durata del viaggio (partenza, soste, spostamenti, soggiorno in albergo, visite, ritorno).
- Tenere un comportamento corretto e prudente, che eviti danni a persone e cose.
- Conoscere in dettaglio il programma di ogni giornata, gli spostamenti e le iniziative prese dai Docenti, il recapito telefonico e l'indirizzo preciso dell'albergo.
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso.
- Non bere bevande alcoliche, non gettare oggetti dalle finestre, non lasciare incustoditi denaro, telefono cellulare ed oggetti di valore, non smarrire il documento di identità.
- Non usare sostanze stupefacenti.
- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata evitando di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti, conservando un comportamento corretto e rispettoso.
- In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello/gli studente/i alla

prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne potranno predisporre immediatamente il rientro (con accompagnamento di un docente), con spese a totale carico della famiglia dello studente inosservante. La durata e le modalità dei viaggi di istruzione saranno conformi a quanto deliberato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto.

TITOLO 10- STRALCIO DAI DECRETI DELEGATI

Art. 1 - Assemblee Studentesche

- Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea come da articoli 42-43-44 del D.P.R. 416/1974 e art. 13 del D.L. 297 del 16/04/1994.
- Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto e si svolgono in locali forniti dalla scuola.
- È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e una di classe al mese, nei limiti: la prima di un numero di ore pari alla durata della giornata scolastica, la seconda di due ore; l'assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell'assemblea d'Istituto; altra assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall'orario scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 10 maggio in poi).
- Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
- L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 50% più 1 del Comitato Studentesco o del 10% dell'intera studentesca, con richiesta scritta che specifichi, con almeno cinque giorni di anticipo, data di convocazione, luogo, ordine del giorno. Qualora fosse richiesta la partecipazione di esperti, la richiesta deve essere formulata sempre come sopra, ma con cinque giorni di preavviso in modo da permettere la convocazione del Consiglio d'Istituto che è l'organo deputato ad esprimersi in merito. Nel caso in cui l'assemblea sia richiesta dal comitato studentesco, si richiede che l'o.d.g. si ritenga approvato se la metà più 1 degli studenti è favorevole; l'Assemblea di classe è convocata su richiesta del 50% più 1 degli studenti della classe con le stesse modalità dell'assemblea d'Istituto (almeno 5 giorni di preavviso).
- Durante lo svolgimento delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Dirigente scolastico, tramite circolare, comunicherà a studenti, famiglie e personale, la data e il luogo fisico di svolgimento dell'assemblea all'interno dei locali della scuola.
- L'assemblea è sempre preceduta dall'appello in classe a cura del docente della prima ora, successivamente gli studenti si recano presso il locale individuato per lo svolgimento dell'incontro; trattati tutti i punti all'ordine del giorno essi devono lasciare l'edificio in maniera ordinata, evitando di sostare nelle aree adiacenti di pertinenza dell'istituto.
- L'assemblea studentesca è un momento autogestito dagli studenti: i rappresentanti di Istituto, ovvero coloro quali presiedono la riunione, devono garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e, quindi, disciplinarne lo svolgimento, devono inoltre redigere il verbale da inviare entro tre giorni all'indirizzo email della scuola.

- Il Dirigente scolastico o un suo delegato, constatata l'impossibilità a svolgere l'assemblea, può ordinarne lo scioglimento.

Art. 2 - Comitato Studentesco

- Il Comitato Studentesco d'Istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di classe ed è costituito da: uno studente delle classi prime, uno studente delle classi seconde, due studenti delle classi terze, due studenti delle classi quarte, due studenti delle classi quinte.
- Il Comitato Studentesco, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea), può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Compatibilmente con la sua disponibilità e con le esigenze della scuola, il Dirigente Scolastico previa deliberazione del Consiglio d'Istituto e con preavviso di 5 giorni potrà consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco da tenersi fuori dall'orario di lezione.
- Il Comitato Studentesco redige un documento della riunione, che firmato da almeno il 50% più 1 dei suoi membri, va consegnato al Dirigente Scolastico e/o agli studenti riuniti in assemblea

Art. 3 - Assemblee dei Genitori (Modalità di convocazione e svolgimento)

- I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea come da art. 45 del D.P.R. 416/74 e da art. 15 del D.L.297/94.
- Le assemblee dei genitori nei consigli di classe possono essere di sezione, di classe o d'Istituto.
- I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
- Le assemblee che si svolgono all'interno della scuola devono essere autorizzate dalla Presidenza e la richiesta di convocazione, con data, ora di svolgimento e relativo o.d.g, deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima.

Art. 4 - Vita della comunità scolastica

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo

della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 5 – Diritti

a. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

b. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

c. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

d. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e a migliorare il proprio rendimento.

e. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o loro genitori.

f. Gli studenti hanno il diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

g. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a.** Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità.
- b.** Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.
- c.** Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

- d.** La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap.
- e.** La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
- f.** Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- g.** La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e d'istituto.
- h.** I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 6 - Doveri

- a.** Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività scolastiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b.** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- c.** L'abbigliamento degli studenti e delle studentesse deve essere consono al contesto scolastico e adeguato alle attività proposte. La misura non è volta in alcun modo alla limitazione della libertà espressiva individuale, che anzi rappresenta una life skill che l'Istituto Angioy incoraggia anche nella sua forma non verbale, ma è volta invece a garantire il decoro ed il rispetto dovuto alla scuola intesa come ambiente educativo e luogo istituzionale.
- d.** Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto e ad accettare tutte le norme che regolano la vigilanza nei loro confronti
- e.** Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f.** Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita della scuola

Art. 7 - Disciplina

- a.** I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i criteri di seguito indicati.
- b.** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento delle responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- c.** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- d.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- e.** Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- f.** Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- g.** Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
- h.** Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- i.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- j.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
- k.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 - Impugnazioni

- a.** Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma g, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, comma 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- b.** Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma a è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori della scuola media entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- c.** L'organo di garanzia di cui al comma b decide, su richiesta degli studenti della scuola superiore o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.

Art. 9 - Disposizioni finali

- I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- Il presente regolamento e i documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica sono a disposizione degli studenti.